

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI SETTEMBRE

IN PRIMO PIANO

IN GAZZETTA IL DECRETO GREEN PASS PER IL LAVORO

Stop allo stipendio ma senza ulteriori sanzioni ai lavoratori senza Green pass. Questa la linea del Governo, espressa nel [decreto legge n. 127/2021](#) recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening", pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021**. Le norme entreranno in vigore dal 15 ottobre e saranno valide fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato d'emergenza. Negli undici articoli del decreto, il legislatore interviene inserendo gli articoli *9-quinquies*, *sexies*, *septies* nel decreto "Riaperture" (D.L. n. 52/2021) per determinare la platea degli obbligati al possesso e all'esibizione del Green pass e l'impiego delle certificazioni da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, con un approfondimento rispetto all'uso in ambito lavorativo privato. Nello specifico, si prevede che i lavoratori non in possesso della certificazione risultino assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Non è previsto alcun compenso o emolumento, comunque denominato, per i giorni di assenza.

Il provvedimento modifica, inoltre, alcune delle disposizioni in vigore per lo screening, a partire dal prezzo dei test antigenici rapidi, e per la durata del Green pass. Il decreto introduce, infine, la possibilità di diminuire le misure di distanziamento previste per le attività culturali, sportive, sociali e ricreative.



PUBBLICATO IL DECRETO PER L'ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI GREEN PASS

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021** il **decreto legge 10 settembre 2021, n. 122**, che ha esteso l'obbligo di possesso del Green pass.

L'obbligo si applicherà a chiunque accede alle istituzioni scolastiche, educative e formative, esclusi i bambini, gli alunni e gli studenti. Sono, però, comprese tutte le strutture e i corsi: corsi serali, centri per l'istruzione degli adulti, servizi educativi per l'infanzia, sistemi regionali di Formazione Tecnica Superiore e gli Istituti Tecnico Superiori. In ambito universitario, l'obbligo è previsto per chiunque acceda alle strutture del sistema nazionale universitario. Inoltre, sarà applicato a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività nelle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, etc.).

Per chi non si può vaccinare, invece, è possibile ottenere l'esenzione tramite un certificato che dimostra l'impossibilità di sottoporsi al vaccino a causa di motivi di salute e potrà essere rilasciata solo fino al 30 settembre. La certificazione può essere rilasciata solamente dai medici dei Servizi Vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta del paziente, che operano nella campagna vaccinale.

- ❖ *Caro bollette in Gazzetta il decreto per il taglio dei costi*
- ❖ *In Gazzetta la Legge di conversione del decreto "Green Pass"*
- ❖ *Pubblicata la Legge di conversione del D.L. n.103/2021*
- ❖ *Ripartiti i fondi per rimborso spese sanitarie emergenza Covid*
- ❖ *Tutela delle vie d'acqua di interesse culturale, la salvaguardia di Venezia e la tutela del lavoro*



LE INDICAZIONI SUL TICKET LICENZIAMENTO

Con la **circolare n. 137 del 17 settembre 2021**, l'**Inps** interviene sulla determinazione della contribuzione dovuta in applicazione dell'obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall'articolo 2, commi da 33 a 35, della legge n. 92/2012. Come previsto dalla legge, il contributo è pari al "41 per cento del massimale mensile di ASpl (oggi NASpl) per dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni". Non vi è, pertanto, alcun collegamento tra il contributo e l'importo della prestazione individuale; la contribuzione è calcolata in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, sia esso part-time o full-time. L'Istituto precisa che, prima di procedere con il pagamento, occorre definire innanzitutto l'anzianità lavorativa del lavoratore cessato e, in seguito, calcolare l'importo in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal dipendente nel limite massimo di 36 mesi. Per i periodi di lavoro inferiori all'anno il contributo si determina in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro. All'interno della circolare viene riportata una tabella riassuntiva degli importi annui del massimale, sulla base dei quali è possibile calcolare l'importo del contributo dovuto. L'istituto rimanda a un successivo messaggio il chiarimento rispetto alla regolarizzazione degli importi nel caso di versamenti effettuati in misura maggiore o minore di quella dovuta.

- ❖ *Contratto di espansione: le istruzioni per i lavoratori iscritti alla gestione pubblica*
- ❖ *Codici contratto all'interno del flusso UniEmens. Aggiornamento da ottobre 2021*
- ❖ *Fondo di solidarietà per le attività professionali: come presentare la domanda per l'assegno ordinario*
- ❖ *Esonero parziale dei contributi previdenziali*
- ❖ *Autonomi e gestione separata: indennità malattia e maternità anche con l'esonero*
- ❖ *Beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per imprenditorialità: al via la domanda*

- ❖ *Recupero crediti sulle prestazioni Inps: nuovi chiarimenti*
- ❖ *ISCRO, venti giorni per la domanda di riesame*
- ❖ *Riscatto della laurea: nuovo simulatore di calcolo Inps*
- ❖ *Decontribuzione Sud per le imprese armatoriali*
- ❖ *Assunzione donne vittime di violenza: come fruire dello sgravio*
- ❖ *Indennità di malattia, le novità per i lavoratori dello spettacolo*
- ❖ *Tempo di domande per il contratto di rioccupazione*
- ❖ *Le istruzioni per lo sgravio contributi agricoli*
- ❖ *Lavoratori agricoli: in arrivo revisione della contribuzione 2021*
- ❖ *Nuovo codice evento "FDR" Cigd per Trento e Bolzano*
- ❖ *Decontribuzione turismo, stabilimenti termali, commercio e spettacolo: le istruzioni*
- ❖ *Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale*
- ❖ *ISEE corrente 2021, le modalità estensive*



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

COVID SUL LAVORO, SCATTA L'OBBLIGO DI DENUNCIA

Il datore di lavoro, in caso di infortunio con prognosi superiore a tre giorni, è obbligato a denunciare all'Inail l'infortunio del lavoratore ai fini dell'assicurazione obbligatoria, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. Così afferma la **circolare Inail n. 24 del 9 settembre 2021** con cui si forniscono chiarimenti in materia di sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Una circolare che si sofferma in modo esplicito sull'obbligo derivante per contagio da Covid-19 sul lavoro, anche quando l'evento venga segnalato dall'Inps e/o dal lavoratore direttamente all'Inail. In quest'ultimo caso è direttamente la sede Inail che ha ricevuto la notizia a chiedere, via Pec, la denuncia al datore di lavoro.

Nel documento di prassi si chiarisce che la denuncia di infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, corredata dai riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente. Tempi dimezzati in caso di infortuni mortali o nei quali ricorre il pericolo di morte. L'obbligo di legge presuppone, nel caso di contagio da Covid-19, che il datore di lavoro sia a conoscenza che l'evento vada qualificato come infortunio e non come malattia di competenza dell'Inps: i termini decorrono pertanto dalla ricezione della prima certificazione medica in cui si attesta che l'astensione assoluta dal lavoro sia riconducibile al contagio.

La circolare si sofferma, inoltre, sul procedimento sanzionatorio, ricordando che per effetto della depenalizzazione di cui alla Legge n. 561/1993, per omessa o tardiva denuncia è prevista una multa che varia da 1.290 a 7.745 euro.

- ❖ Prestazioni aggiuntive alla rendita a favore dei malati di mesotelioma professionale o dei loro superstiti.
- ❖ Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio
- ❖ Spid, Cie e Cns: dal 1° ottobre 2021 unici strumenti per accedere ai servizi digitali Inail
- ❖ Bando ISI: le regole per il funzionamento dello sportello



Ministero dello Sviluppo Economico

FONDO IMPRESE IN DIFFICOLTÀ, DOMANDE DAL 20 SETTEMBRE

Le grandi aziende in difficoltà potranno fare istanza d'accesso al Fondo imprese in difficoltà dal 20 settembre. A dare indicazioni in tal senso è il **Ministero dello Sviluppo Economico** con il [decreto direttoriale 3 settembre 2021](#) che annuncia l'avvio della fase operativa per l'accesso ai 400 milioni di euro per sostenere il rilancio e la continuità operativa delle imprese, anche in amministrazione straordinaria, previsto dall'articolo 37 del decreto Sostegni. La misura consiste nella concessione di finanziamenti agevolati a sostegno delle aziende con un numero pari o superiore a 250 dipendenti e che abbiano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni che saranno rimborsabili in 5 anni. La concessione è vincolata alla presentazione di un piano di rilancio dell'impresa, anche al fine di tutelare l'occupazione.

❖ [Brevetti+: dal 28 settembre le domande](#)



FNC: CHIARIMENTI SU TERMINI REALIZZAZIONE PERCORSI E SALDO

Con la **nota interpretativa dell'8 settembre 2021** l'**ANPAL** ha sottolineato alcuni aspetti relativi al funzionamento del Fondo Nuove Competenze (FNC). In particolare, nella nota sono precisati i termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze nel caso di istanza presentata dai Fondi Paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione. Il termine è pari a 120 giorni e si applica a tutte le istanze (cumulative e singole), sia a quelle che prevedono l'adesione ai Fondi già all'interno del progetto formativo, sia a quelle che la prevedono successivamente all'approvazione del progetto, ma in ogni caso prima dell'avvio dell'azione formativa. Per il computo dei termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze e per la presentazione della richiesta di saldo si fa presente che è necessario far riferimento agli atti con cui la ANPAL si è espressa rispetto alle singole istanze in quanto il sistema applicativo potrebbe non essere contestualmente aggiornato.



STRALCIO CARTELLE DEL D.L. "SOSTEGNI": I CHIARIMENTI

L'**Agenzia delle Entrate**, con la **circolare n. 11 del 22 settembre 2021**, pubblica i chiarimenti sull'[articolo 4](#) del decreto legge n. 41/2021 (D.L. "Sostegni"), che ha introdotto, ai commi da 4 a 9, una nuova definizione dei carichi di importo ridotto affidati all'agente della riscossione, lo "Stralcio". Tale definizione prevede l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto "Sostegni"), fino a 5mila euro, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. I debiti devono riferirsi alle persone fisiche che hanno percepito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro, oppure ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro. Più precisamente, con la circolare in esame, l'Agenzia oltre a individuare il perimetro oggettivo e soggettivo della norma, ha delineato gli adempimenti previsti per gli enti creditori e per l'agente della riscossione.

Fino al 31 ottobre 2021 (data prevista per l'annullamento), per i debiti rientranti nel perimetro applicativo dello Stralcio sono sospesi le attività di riscossione e i relativi termini di prescrizione. Le somme pagate prima dell'annullamento automatico non possono essere oggetto di rimborso. Sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, attraverso un apposito [servizio](#), è possibile verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere potenzialmente oggetto di stralcio. In tal caso, è possibile procedere alla stampa dei moduli di pagamento per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai carichi potenzialmente oggetto di stralcio.

- ❖ Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione
- ❖ Cessione crediti d'imposta botteghe e negozi: nuovo modello dal 9 settembre
- ❖ Contributo a fondo perduto perequativo: individuati i campi della dichiarazione
- ❖ Bonus affitti, scadenza prorogata al 6 ottobre
- ❖ Bonus per più operazioni straordinarie
- ❖ Corrispettivi giornalieri: slitta al 2022 il nuovo tracciato
- ❖ Contributi a fondo perduto per imprese situate nei pressi di santuari
- ❖ Esonero versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive



INDEBITA PERCEZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI

Restituzione ma senza sanzioni per il contribuente che ha indebitamente percepito il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni a causa di un errore di calcolo chiarito solo successivamente alla regolare percezione della somma dalle Entrate. È la precisazione che arriva dall'**Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 581 del 8 settembre 2021** che ha ritenuto inapplicabile il regime sanzionatorio previsto in presenza di obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione della norma. In particolare, nel caso di specie, supponendo che l'errore commesso dall'istante sia solo quello di aver inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a sé medesimo, l'amministrazione ritiene che, in applicazione dell'articolo 10 dello Statuto del contribuente, l'istante possa restituire il contributo comprensivo di interessi ma senza sanzioni. Il versamento deve essere effettuato tramite la compilazione del modello F24 con specifici codici tributo e indicazioni fornite dalla risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021.

- ❖ Contributi Covid del comune nessuna ritenuta sull'una tantum
- ❖ Bonus facciate al singolo condomino se sostiene tutte le spese
- ❖ Non residente in smart working in Italia il reddito è imponibile in due Stati
- ❖ Agevolazioni prima casa per soggetto non residente
- ❖ Bonus ristrutturazione e cessione detrazione: le quote residue non si trasferiscono all'erede
- ❖ Senza obbligo di certificazione le erogazioni destinate a supportare i soggetti colpiti dal Covid
- ❖ Superbonus ed installazione di impianti solari fotovoltaici
- ❖ Superbonus ed enti religiosi
- ❖ Restituzione indebita del contributo a fondo perduto, si pagano solo gli interessi
- ❖ Bonus e indennità Covid-19 in dichiarazione dei redditi

- ❖ Servizi formativi con "Carta Ila": le somme costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente
- ❖ Il Superbonus spetta per chi si accolla le spese deliberate dall'assemblea
- ❖ Lavoratori impatriati e smart-working
- ❖ Sì al superbonus in caso di riclassificazione sismica
- ❖ Spese sanitarie per perizia medico legale: nessuna detrazione se fattura intestata al Tribunale
- ❖ Rimborso dell'IVA sugli acquisti anche in caso di mancato esercizio
- ❖ Ritenuta su contributi erogati a imprese. Campo di applicazione
- ❖ Il curatore dell'eredità giacente è obbligato al pagamento delle imposte
- ❖ Ritenuta Ires del 4%: si applica sui contributi regionali alle Imprese ante Covid
- ❖ Deducibili i contributi alla previdenza complementare indipendentemente da chi li versa
- ❖ Reddito prodotto in smart working da lavoratori all'estero
- ❖ Esente da Iva le certificazioni di avvenuta guarigione da Covid-19
- ❖ Il superbonus anche all'unità collabente senza Ape
- ❖ Regime impatriati. Chiarimenti sull'opzione per l'estensione per un ulteriore quinquennio
- ❖ Bonus facciate anche in caso di vista mare
- ❖ Ammesso il regime impatriati in caso di smart-working con società estera
- ❖ Superbonus agli edifici in corso di definizione
- ❖ Bonus investimenti in beni strumentali anche per le società tra professionisti
- ❖ Il contributo a fondo perduto non spetta in caso di ribaltamento dei costi
- ❖ Industria 4.0 e credito d'imposta: nuovi chiarimenti
- ❖ Contributo fondo perduto e professionista che partecipa ad una associazione professionale
- ❖ Bonus facciate: no per i prospetti interni
- ❖ Superbonus anche in caso di accorpamento delle unità residenziali
- ❖ Superbonus - interventi "trainanti" e "trainati" su edificio condominiale
- ❖ Superbonus - Interventi realizzati da una organizzazione di volontariato (ODV)
- ❖ Bonus ristrutturazione, ecobonus e cambio destinazione d'uso: quando si perde la detrazione
- ❖ Agevolazioni disabili. Non scade il certificato medico per fruire dell'IVA ridotta al 4%
- ❖ Cessione crediti d'imposta botteghe e negozi: nuovo modello dal 9 settembre



CONSULENZA GIURIDICA

FUORI DAL CAMPO IVA I SOSTEGNI PER LO SVILUPPO RURALE

L'Agenzia delle Entrate con la **consulenza giuridica n. 13 del 28 settembre 2021** ha precisato che l'erogazione da parte delle Regioni dei sostegni economici per l'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale (Psr) regionali, concessi tramite specifici bandi pubblici, senza la stipula di un contratto tra Regione (o Provincia autonoma) e beneficiario, è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto oggettivo. Si tratta, infatti, di semplici elargizioni di denaro che non hanno alcuna correlazione con l'attività finanziata

La distribuzione di vantaggi economici a beneficiari individuati dal Regolamento Ue si inserisce nella funzione amministrativa ed esula dallo schema dei contratti a prestazioni corrispettive

❖ IVA al 4% per l'olio d'oliva destinato alla produzione di cosmetici



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al mese di **luglio** che è pari a **104,20%**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di **luglio 2021** è di **2,267962%**.